DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1988

che autorizza taluni Stati membri a prevedere deroghe, per le patate da consumo originarie di Cuba, ad alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(88/223/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 87/298/CEE [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

viste le richieste presentate dal Belgio, dal Lussemburgo e dai Paesi Bassi,

considerando che a norma della direttiva 77/93/CEE i tuberi di patate diversi da quelli certificati ufficialmente come patate da semina, conformemente ad altre disposizioni comunitarie, originari di paesi terzi non appartenenti al continente europeo, in linea di massima non possono essere introdotti nella Comunità, a motivo del rischio che vengano introdotte malattie esotiche della patata, sconosciute nella Comunità ;

considerando che l'articolo 14, paragrafo 3 di detta direttiva consente tuttavia di derogare a tale norma, a condizione che si sia accertato che non vi sono rischi di diffusione di organismi nocivi ;

considerando che la produzione di patate primaticce a Cuba, ottenute da patate da semina fornite da alcuni Stati membri, è ormai divenuta prassi consueta ; che parte dell'approvvigionamento di patate primaticce nella Comunità è assicurato mediante importazioni da Cuba ;

considerando che, secondo le informazioni fornite da Cuba e raccolte in tale paese, vi sono validi motivi per ritenere che a Cuba le patate possono essere coltivate in condizioni sanitarie adeguate e che non vi sono attualmente fonti suscettibili di provocare l'introduzione di malattie esotiche della patata ; che inoltre, Cuba applica norme adeguate in materia di sanità e di qualità della propria produzione di patate e che, almeno per quanto concerne le patate ottenute da patate da semina fornite dalla Comunità, è improbabile il manifestarsi di malattie esotiche della patata sconosciute nella Comunità ;

considerando che occorre tuttavia verificare, in particolare, il sistema di controllo postraccolto delle patate destinate alla Comunità in modo da garantire che venga tenuto debito conto degli interessi specifici della Comunità ;

considerando che si può quindi stabilire, sulla scorta delle informazioni attualmente disponibili, che non vi sono rischi di diffusione di organismi nocivi se sono soddisfatte alcune condizioni speciali di carattere tecnico ; che le patate vengono importate in un periodo in cui non possono avere effetti sullo stato sanitario delle patate prodotte nella Comunità ;

considerando che gli Stati membri che ne hanno fatto rischiesta sono già autorizzati, tramite la decisione 87/306/CEE del Consiglio [3], a importare durante la campagna 1987 patate da consumo originarie di Cuba alle condizioni speciali di carattere tecnico suddette ; che non è stato tuttavia possibile servirsi di questa autorizzazione ;

considerando che gli Stati membri che ne hanno fatto richiesta dovrebbero quindi essere autorizzati, per la prossima campagna, ad accordare deroghe per le patate da consumo primaticce originarie di Cuba, purché si ottemperi alle suddette condizioni speciali di carattere tecnico ; che questo sistema verrà riesaminato in funzione dei risultati della suddetta verifica del sistema di controllo postraccolto ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi sono autorizzati, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a prevedere deroghe all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE per quanto attiene ai divieti figuranti nell'allegato III, parte A, punto 9 bis della stessa direttiva, per le patate da consumo originarie di Cuba, al fine di commercializzarle nei loro rispettivi territori.

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
(2) GU n. L 151 dell'11. 6. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 41.

2. Devono essere rispettate le seguenti specifiche condizioni :

a) deve trattarsi di patate destinate al consumo umano ;

b) deve trattarsi di patate non mature, cioè di patate « non suberizzate » prive di buccia oppure di patate sottoposte ad un trattamento volto ad eliminarne la facoltà germinativa ;

c) le patate devono essere state coltivate nella provincia « Pinar del Río » ;

d) le patate devono appartenere a varietà di cui tuberi-seme sono stati importati in Cuba esclusivamente dagli Stati membri ;

e) le patate devono essere progenie dirette delle patate da semina ufficialmente certificate nel 1987 come « tuberi-seme di base » o « tuberi-seme certificati » in Stati membri che hanno rifornito Cuba, oppure progenie diretta di tali patate da semina, certificate ufficialmente nel 1986, se tale progenie è stata prodotta nella provincia « Pinar del Río » e qualificata come patata da semina conformemente alle norme attualmente vigenti a Cuba ;

f) le patate devono essere state coltivate in aziende che negli ultimi cinque anni non hanno coltivato patate di varietà diverse da quelle di cui alla lettera d) oppure, in caso di aziende statali, devono essere state coltivate in appezzamenti separati da quelli in cui negli ultimi cinque anni sono state coltivate patate di varietà diverse da quelle di cui alla lettera d) ;

g) le patate devono essere state trattate con macchinario ad esse riservato o che sia stato adeguatamente disinfettato dopo ogni uso per altri scopi ;

h) le patate non devono essere state tenute in depositi in cui siano state immagazzinate patate di varietà diverse da quelle di cui alla lettera d) ;

i) le patate devono essere prive di terra, con una tolleranza dello 0,5 % in peso, nonché di foglie e di altre parti vegetali ;

k) le patate devono essere state sottoposte a campionamento, conformemente alle norme internazionali, da parte del servizio per la protezione vegetale di Cuba e accertate conformi, nel corso dei controlli ufficiali effettuati dal servizio suddetto, alle tolleranze per i tuberi difettosi applicabili alla qualità cubana di prima categoria, indicate nell'allegato I, per un totale massimo del 4,5 %, in numero di tuberi, per tutti i difetti e per un totale massimo del 2 %, in numero di tuberi, per tutti i difetti diversi da inverdimento, calibro fuori misura e mescolanza di varietà, a condizione che le patate siano prive di larve vive, crisalidi o individui adulti di insetti minatori ; le patate non devono aver superato queste tolleranze nemmeno in altri controlli eseguiti da altri organismi per altri scopi ;

l) le patate devono essere imballate :

— in sacchi nuovi, oppure

— in contenitori debitamente disinfettati ;

su ciascun sacco o contenitore deve essere apposta un'etichetta ufficiale recante le informazioni indicate nell'allegato II ;

m) nel certificato fitosanitario ufficiale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 77/93/CEE si deve riportare :

— sotto il titolo « disinfestazione e/o disinfezione », ogni informazione relativa ai possibili trattamenti di cui alla lettera b), seconda ipotesi e/o di cui alla lettera l), secondo trattino ;

— sotto il titolo « dichiarazione supplementare » :

— il nome della varietà,

— il numero d'identificazione o il nome e l'ubicazione dell'azienda in cui sono state coltivate le patate,

— un riferimento che consenta di identificare la partita di patate da semina utilizzata conformemente alla lettera e),

— i risultati del controllo relativo alla presenza di patate difettose, conformemente alla lettera k) ;

n) le condizioni di cui alle lettere b) e da i) ad m) devono essere state verificate da un ispettore inviato su richiesta della Commissione, la verifica deve essere confermata da detto ispettore sul certificato fitosanitario ufficiale di cui alla lettera m) ;

o) al loro arrivo, le patate devono essere controllate dallo Stato membro importatore per accertare se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera k) ; può essere ammessa una tolleranza supplementare dello 0,5 % in numero di tuberi per i marciumi umidi ; una copia di ciascun certificato fitosanitario ufficiale deve essere inviata alla Commissione ;

p) all'arrivo, lo Stato membro importatore deve prelevare un campione di 400 tuberi ogni 50 t di patate importate, per controllare in modo adeguato l'eventuale presenza di organismi nocivi. Gli organismi nocivi in causa e le modalità di controllo devono essere determinati di concerto con i servizi per la protezione vegetale degli Stati membri.

Articolo 2

1. L'autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 1 scade il 5 aprile 1988, fatte salve eventuali tolleranze che il servizio per la protezione vegetale dello Stato membro interessato può concedere per cause imprevedibili che ritardino l'arrivo.

2. L'autorizzazione viene revocata qualora si constati che le condizioni fissate non sono sufficienti ad evitare l'introduzione di organismi nocivi o qualora dette condizioni non siano state rispettate.

Articolo 3

Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni nazionali in virtù delle quali essi si avvalgono delle autorizzazioni di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Tolleranze per i tuberi difettosi applicabili alla qualità cubana di prima categoria

(Articolo 1, paragrafo 2, lettera k)

Tipi di difetto	Tuberi (%)
Difetti gravi	
Gravi danni dovuti al macchinario	1,0
Danni causati da malattie (scabbia)	0,5
Inverdimento	2,0
Marciumi umidi	0,0
Cancrena secca	0,5
Difetti lievi	
Presenza di terra	0,5
Lievi danni dovuti al macchinario	1,0
Danni causati da insetti	1,0
Calibro fuori misura	1,0
Mescolanza di varietà	0,0

ALLEGATO II

Informazioni da riportare sull'etichetta

(Articolo 1, paragrafo 2, lettera l)

1. Nome dell'autorità che rilascia l'etichetta.
2. Nome dell'organizzazione di esportatori.
3. Indicazione « Patate cubane da consumo ».
4. Varietà.
5. Provincia di produzione.
6. Calibro.
7. Peso netto dichiarato.
8. Indicazione « In conformità dei requisiti CEE 1988 ».
9. Contrassegno stampato o impresso per conto del servizio cubano per la protezione vegetale.